

AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA N. 3779391

N. SMART CIG: ZDF3CBE507

**DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E PREDISPOSIZIONE
DEI DOCUMENTI NECESSARI ALLA VALIDAZIONE
DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE DEL PEF 2024-2025 DEL
CONSORZIO DI AREA VASTA TORINO (CAV TORINO) AI SENSI DEL
MTR-2 E ATTIVITA' CORRELATE.**

INDICE

1.	OGGETTO	3
2.	RIFERIMENTI	3
3.	DEFINIZIONI	5
4.	CONTENUTO TECNICO DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO	6
5.	ESCLUSIONI	13
6.	TEMPI DI ESECUZIONE	14

1. OGGETTO

Oggetto del presente affidamento è il supporto da parte dell'Operatore Economico nei confronti della Stazione Appaltante per l'espletamento degli obblighi di sua competenza in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC).

Sinteticamente il servizio consiste nel:

- supportare la Stazione Appaltante nell'effettuare una valutazione di coerenza tra i dati di bilancio ed i dati del PEF grezzo dei Gestori;
- supportare la Stazione Appaltante nello svolgimento di tutte le attività prodromiche alla validazione del PEF in applicazione dell'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ivi compreso l'eventuale supporto in fase di definizione dei dati da inserire nel PEF;
- verificare la conformità del vigente contratto di servizio tra la Città di Torino ed il Gestore dei Servizi di igiene Urbana, rispetto al contratto tipo adottato da Arera ed eventualmente predisporre uno schema di contratto che risulti coerente e conforme all'attuale regolamentazione;
- fornire un servizio di formazione, al personale del CAV Torino, sulla normativa oggetto del presente affidamento, ivi inclusa una formale presentazione sul metodo e sui risultati del lavoro svolto.

Per la realizzazione di questo servizio, l'aggiudicatario del servizio dovrà:

- I. fornire supporto nella fase della Raccolta dati prodotti da Gestore operativo dei servizi e dal Gestore della tariffa;
- II. fornire supporto nella fase di validazione del PEF;
- III. costruire e predisporre il PEF aggregato tramite il tool di calcolo messo a disposizione da ARERA;
- IV. fornire tutto il supporto necessario alla valorizzazione dei parametri;
- V. calcolare le entrate tariffarie massime;
- VI. fornire supporto nel confronto con il limite alla crescita;
- VII. redigere la Relazione di Accompagnamento;
- VIII. offrire assistenza nel riscontro di eventuali richieste da parte di ARERA in fase di approvazione del PEF e, comunque, non oltre 18 mesi dalla validazione dell'ETC.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Contratto di Servizio in essere tra la Città di Torino ed il Gestore dei Servizi di igiene Urbana, Amiat SpA, stipulato in data 4 dicembre 2013 e vigente fino al 2033, all'Art. 6.18 prevede la possibilità che la Città chieda al Gestore di visionare documenti vari, ivi inclusi tutti i presupposti dei bilanci.

Nel rispetto di tale richiamato obbligo, l'operatore economico aggiudicatario, nel suo ruolo di "incaricato dall'Ente titolare del contratto di servizio", potrà chiedere al Gestore l'accesso "alla documentazione amministrativa e contabile (...)", al fine di poter adempiere a quanto richiesto.

L'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

ARERA ha assunto diverse deliberazioni e determinazioni in tema di rifiuti, tra le quali si evidenzia la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Tale deliberazione, nell'allegato A, individua un nuovo metodo per la costruzione del Piano Economico Finanziario: il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) che, rispetto al previgente Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. n. 158/1999, si differenzia quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di determinazione dei costi.

La procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA.

Con tale disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

- Il/i soggetto/i gestore/i predispone/ngono il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale "grezzo", redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla deliberazione n. 443/2019), e lo trasmette/ono all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- L'Ente Territorialmente Competente (ETC), effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall'assunzione delle determinazioni;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;

- fino all'approvazione da parte di ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ETC con i documenti di validazione;
- nelle more dell'approvazione del PEF da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'ETC, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Con la deliberazione 362/2020/R/RIF del 6 ottobre 2020, l'Autorità ha avviato un procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o di uno dei servizi che lo compongono.

Con la Deliberazione del 3 Agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif l'Autorità ARERA ha approvato il nuovo "Metodo tariffario rifiuti" "Mtr-2", che in vigore per il secondo periodo regolatorio (2022-2025).

Il nuovo Metodo, il cui iter di approvazione ha costituito oggetto di due Documenti di consultazione pubblica (nn. 72/2021/R/Rif e 282/2021/R/Rif), riporta delle sostanziali novità per quanto riguarda la stesura dei PEF TARI, già sottoposti alla nuova disciplina del "Mtr" a partire dall'anno 2020 in osservanza della citata Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif.

L'MTR-2, seppur coerentemente con i principi ispiratori della nuova metodologia già introdotti con il primo MTR, presenta profili di novità e di ulteriore complessità rispetto al passato. Ciò posto, gli ETC devono dotarsi, in tempi stretti, di tutti gli strumenti e del know-how necessari per applicare la rinnovata metodologia tariffaria. Tra le tante novità di rilievo, si evidenzia che, per la prima volta, ARERA ha introdotto la programmazione quadriennale delle tariffe.

Con la Determina n. 2/2021-DRIF del 04/11/2021, ARERA ha poi pubblicato gli schemi tipo da utilizzare per l'approvazione del PEF 2022-2025, nonché il tool di calcolo per la sua elaborazione. La Determina contiene altresì alcuni chiarimenti applicativi con riferimento alla gestione di temi di interesse generale, quali, ad esempio, gli avvicendamenti gestionali e il leasing. Sulla base di tali nuovi criteri è quindi possibile procedere alla redazione del PEF in conformità al MTR-2, per il secondo periodo regolatorio.

Con il documento per la consultazione del 29 novembre 2022 n 643/2022/R/RIF sono stati illustrati l'impostazione e i criteri generali per la definizione dello schema tipo di contratto di servizio ritenuto dall'Autorità un essenziale elemento di completamento e raccordo dell'impianto regolatorio nei settori di competenza, dal momento che la disciplina dei relativi contenuti minimi rappresenta un elemento fondamentale per la chiara ripartizione di responsabilità tra enti affidanti e soggetti gestori, contribuendo a rafforzare la stabilità, la chiarezza e la coerenza del quadro di regole di riferimento, anche a garanzia dei soggetti finanziatori.

Con il documento per la consultazione del 13 giugno 2023 n. 262/2023/R/rif , che segue il documento per la consultazione 643/2022/R/RIF relativo all'impostazione e ai criteri generali per la definizione dello schema tipo di contratto di servizio, sono illustrati gli orientamenti finali che si intendono adottare nella regolazione degli schemi tipo di contratti di servizio e viene posto altresì in consultazione come allegato A della delibera sopra riportata, lo Schema di contratto.

Con il documento per la consultazione del 20 giugno 2023 n. 275/2023/r/rif, l'Autorità indica gli orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (mtr-2).

Con la deliberazione del 3 agosto 2023 n. 385/2023/r/rif, l'Autorità approva lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani.

Con la deliberazione del 3 agosto 2023 n. 389/2023/r/rif, l'Autorità detta le linee guida generali della procedura di aggiornamento biennale, in anticipazione di quello che sarà il modello di compilazione aggiornato per il PEF.

3. DEFINIZIONI

Nel presente documento vengono utilizzati i seguenti termini:

- **ARERA:** l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Metodo Tariffario Rifiuti oppure anche MTR-2:** il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo di regolazione;
- **Gestore/i:** il Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ossia il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, e il Gestore dei servizi tariffari e di assistenza ai contribuenti (anche se gestito in economia dal Comune);
- **ETC (Ente Territorialmente Competente):** ossia l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **CAV Torino:** Ai sensi di quanto stabilito dalla Regione Piemonte la Città di Torino costituisce Ambito a sé ed assume il nome di Consorzio di Area Vasta Torino (di seguito, per brevità, CAV Torino);
- **Procedura di approvazione:** la procedura di approvazione del piano finanziario per il biennio 2024-2025 e delle relative tariffe;
- **Piano economico finanziario oppure anche PEF:** la documentazione complessivamente identificata dall'art. 27 del MTR-2 ("Contenuti minimi del PEF") posta a base della determinazione della tariffa rifiuti, composta da Piano finanziario degli investimenti e Documentazione MTR-2 e smi;
- **Piano finanziario degli investimenti:** documentazione riguardante il piano di interventi e investimenti e relativi finanziamenti e – più in generale – tutto quanto indicato ai commi 27.2 e 27.3 del MTR-2 e smi;
- **Documentazione MTR-2:** la documentazione indicata dal MTR-2 e smi che deve essere predisposta dai Gestori nell'ambito della Procedura di approvazione, composta da Tabella PEF, Relazione di Accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità;

- **Tabella PEF:** il prospetto economico finanziario redatto secondo lo schema previsto dal MTR-2 e smi;
- **Relazione di Accompagnamento:** la relazione redatta secondo lo schema previsto dal MTR-2 e smi;
- **Dichiarazione di veridicità:** la dichiarazione circa la coerenza dei dati con le fonti contabili, redatta secondo lo schema previsto dal MTR-2 e smi;
- **Parametri MTR-2:** l'insieme dei coefficienti caratteristici del metodo, quali ad esempio il Coefficiente di sharing (b), il parametro relativo al rispetto degli obblighi di raccolta differenziate ($\gamma_{1,a}$), il parametro relativo al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), il coefficiente di recupero della produttività (Xa), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), ecc.
- **PEF Grezzo:** il PEF redatto dai Gestori, per la sola parte di propria competenza, composto pertanto da una Tabella PEF recante le sole componenti di costo che li riguardano e senza valorizzazione dei Parametri MTR-2 e smi, da una Relazione di Accompagnamento limitata alle attività ed alle componenti di costo dei Gestori e da una Dichiarazione di Veridicità riferita ai soli dati forniti dai Gestori;
- **Articolazione tariffaria:** i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti determinati dall'ente locale;
- **TIUC:** Testo Integrato di Unbundling Contabile, allegato A alla Del. 137/2016/R/COM e smi.

4. CONTENUTO TECNICO DEL SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO

4.1 SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLA COERENZA TRA I DATI DEL PEF GREZZO E I CONTENUTI DEI BILANCI DEI GESTORI

L'attività consiste nell'analisi dei dati rilevanti ai fini del PEF di competenza a bilancio dei Gestori e nella valutazione della coerenza tra questi e i dati inseriti nel PEF grezzo di competenza.

L'operatore economico dovrà verificare che l'entità dei costi inerenti il servizio prestato nell'ambito del rapporto tra CAV Torino e Amiat Spa sia conforme ai relativi importi che partecipano alla realizzazione del PEF grezzo e, nel caso di disallineamento, proporre il necessario allineamento.

Sempre con riferimento ad Amiat SpA, l'operatore economico dovrà inoltre evidenziare la compartecipazione dei costi industriali dei singoli servizi, e di eventuali altri componenti di costo incidenti altri fattori produttivi, nella formazione dei prezzi parametro oggetto del Piano di Lavoro annuale (*ad esempio, estrapolazione del costo industriale di ogni singolo servizio, compreso ammortamento, manutenzioni, carburante, autisti e riserve...etc.*). Tali valutazioni, che avranno ad oggetto la verifica sulla congruità dei suddetti parametri con i dati del bilancio e del PEF,

costituiranno, nei limiti del possibile, oggetto di specifica relazione che l'Operatore Economico fornirà alla Stazione Appaltante.

L'affidatario fornirà al CAV Torino indicazione dei documenti necessari per la valutazione in oggetto, indicando un termine adeguato entro il quale ricevere i dati richiesti.

4.2 SUPPORTO ALLA RACCOLTA DATI PER LA REDAZIONE DEL PEF GREZZO

Si premette che il PEF del periodo regolatorio 2022-2025 é stato approvato da ARERA con deliberazione del 22/11/2022, n. 610/2022/R/Rif. Nel corso del primo biennio non sono state presentate motivate istanze di revisione e si rende ora necessario effettuare l'aggiornamento biennale 2024-2025.

4.2.1 Acquisizione documentazione da parte dei Gestori

Il Gestore (operativo e tariffario), entro i tempi dettati dal CAV Torino, é tenuto a trasmettere:

La **Documentazione amministrativa e contabile** individuata in sede di analisi come necessaria al fine di poter raggiungere gli obiettivi individuati nel presente Disciplinare.

Il **PEF Grezzo**: potrà essere strutturato in maniera unitaria secondo la volontà della Stazione appaltante stessa ed elaborato sulla base dello schema tipo definito da ARERA. Il PEF dovrà comprendere:

- i. il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- ii. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- iii. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

La **Relazione di Accompagnamento**, che fornirà la descrizione di come sono stati ricavati i valori indicati nella Tabella PEF a partire da fonti contabili obbligatorie (da allegare), facendo ricorso anche a prospetti di riconciliazione, costituisce un elemento essenziale ai fini della procedura di validazione. La Relazione di Accompagnamento dovrà includere i Capitoli 1, 2 e 3 e dovrà essere redatta utilizzando lo schema tipo.

La **Dichiarazione di veridicità**, redatta secondo lo schema tipo, riporterà le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

Il PEF consentirà il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

L'affidatario, ricevuti i dati di cui sopra, supporterà il CAV Torino nell'identificazione di tutte le ulteriori informazioni da acquisire, prima di poter procedere alle fasi successive, compreso il supporto alla validazione.

4.2.2 Acquisizione della documentazione a favore del CAV Torino per il PEF

La fase di raccolta dati guidata presso gli uffici comunali si articolerà come segue:

- l'affidatario fornirà al CAV Torino un file Excel (nella più recente versione disponibile e rilasciata da ARERA), corredato di istruzioni per la compilazione, idoneo a semplificare al CAV Torino la fase di raccolta dei dati grezzi necessari per alimentare il PEF per quanto di competenza;
- l'affidatario inoltrerà il suddetto questionario al CAV Torino, indicando un termine adeguato entro il quale ricevere i dati richiesti e fornirà maggiori delucidazioni circa le modalità di compilazione e le indicazioni riguardo ogni altro adempimento necessario;
- l'intero procedimento di raccolta dei dati sarà curato dal Responsabile Unico del Progetto, ivi incluse le attività che derivassero da ritardi, omissioni o errori da parte del CAV Torino nel riscontrare le richieste formulate, senza che sia previsto alcun altro intervento da parte dell'aggiudicatario. Sarà, quindi, il RUP che: individuerà gli uffici competenti presso il CAV Torino cui inviare le richieste di dati, invierà materialmente le richieste dati come predisposte dall'affidatario, fornirà riscontro ad eventuali richieste di chiarimento, solleciterà la consegna del materiale richiesto, verificherà che quanto consegnato corrisponda a quanto richiesto, presenterà eventuali richieste di integrazione, ecc.

4.2.3 Elaborazione dati

L'affidatario, in collaborazione con la Stazione appaltante, elabora i dati ricevuti, ovvero:

- effettua accurata analisi sui bilanci ed eventuali altri dati correlati, con particolare attenzione agli obiettivi indicati nel presente disciplinare;
- opera le necessarie verifiche di coerenza;
- valorizza le componenti tariffarie sulla base dei dati ricevuti ed elaborati al fine di determinare il PEF grezzo del CAV Torino.

4.2.4 Chiusura fase raccolta dati e trasmissione

Una volta raccolti tutti i dati, l'affidatario del servizio avrà cura di:

- comunicare per iscritto al CAV Torino che considera completi i dati raccolti e di conseguenza chiusa la fase di raccolta dati;
- trasmettere tutti i dati e documenti raccolti dal Gestore.

4.3 SUPPORTO OPERATIVO E METODOLOGICO ALLA VALIDAZIONE DEL DELL'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL PEF

L'attività di validazione ha per oggetto i dati di origine contabile rappresentati in ciascun PEF Grezzo ed ha lo scopo di verificarne la completezza, la coerenza e la congruità, ovvero che tali dati:

- siano stati effettivamente dedotti dalle fonti contabili obbligatorie;
- siano effettivamente ammissibili al riconoscimento tariffario secondo quanto stabilito dalla regolazione.

La validazione costituisce un'attività di fondamentale importanza nell'ambito del procedimento di predisposizione ed approvazione delle entrate tariffarie relative al servizio rifiuti.

Il CAV Torino ha interesse a che la validazione intercetti e corregga eventuali anomalie dei PEF Grezzi, a tutela del funzionamento del sistema, degli utenti del servizio ed anche alla propria.

Per assicurare l'efficacia della validazione, la Stazione appaltante ritiene necessario essere supportata operativamente e metodologicamente dall'aggiudicatario nella procedura di validazione sopra descritta.

La responsabilità della validazione, così come la sua esecuzione materiale, resteranno in capo al CAV Torino.

Il CAV Torino, in fase di validazione, ha la responsabilità di concludere ed affermare che non sono emersi elementi idonei a ritenere che i dati di origine contabile presenti nel PEF Grezzo sottoposto a verifica non rispondano ai requisiti di completezza, coerenza e congruità richiesti dalla regolazione.

Perché tale affermazione sia significativa, consentendo di ritenere con ragionevole confidenza che i dati in discorso siano conformi, è necessario che, nell'ambito del supporto alla validazione, l'aggiudicatario operi verifiche a supporto della Stazione appaltante.

A tal fine, le verifiche a supporto della validazione, con riferimento esclusivo al **PEF Grezzo** predisposto dal Gestore saranno così articolate:

- Verifica PEF grezzo del Gestore** : costituiranno oggetto della valutazione il PEF grezzo fornito dai Gestori, comprensivo di Tabella Numerica, Relazione di Accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità secondo i formati previsti;
- Verifiche formali e di completezza**: l'aggiudicatario verifica l'effettiva presenza di tutta la prevista documentazione, il formato della Tabella Numerica, la completezza della Tabella

Numerica, vale a dire l'effettiva valorizzazione delle poste di origine contabile, il formato della Relazione di Accompagnamento, la completezza delle Relazione di Accompagnamento, che deve contenere una descrizione ragionevolmente esauriente dei criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella Tabella Numerica dalla documentazione contabile, nonché copia della documentazione contabile stessa, e il formato della Dichiarazione di Veridicità;

- iii. **Richiesta ulteriori elementi:** ai fini della conduzione delle verifiche, potranno essere richiesti sempre per il tramite della Stazione appaltante, ulteriori elementi, il cui contenuto presenti il livello di dettaglio necessario per la verifica di specifici requisiti quali, ad esempio, schede contabili, destinazione di specifiche poste, situazioni inerenti ai cespiti, accantonamenti, ecc;
- iv. **Verifiche sostanziali:** questo genere di verifiche sarà svolto su base campionaria e tramite ogni altro metodo sintetico idoneo ad effettuare un lavoro proporzionato secondo la sensibilità dell'aggiudicatario. Sulla base degli elementi verificati, si ravviseranno o non si ravviseranno elementi che potranno evidenziare carenze di coerenza, completezza e conformità.

L'aggiudicatario effettuerà verifiche a campione con lo scopo di stabilire se i dati di origine contabile sono coerenti e congruenti:

- con la documentazione contabile, nel senso che sono calcolati a partire da valori riscontrabili delle fonti contabili obbligatorie;
- rispetto alla regolazione, nel senso che riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti, come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta nel territorio e sono calcolati applicando correttamente i criteri stabiliti dalla regolazione.

L'aggiudicatario effettuerà su base campionaria e significativa le seguenti verifiche:

- verifica dell'effettiva esclusione dei costi presenti nelle fonti contabili che non sono attinenti al servizio rifiuti o che non sono ammissibili al riconoscimento tariffario, in virtù della loro natura o in virtù della loro destinazione;
- verifica del calcolo dei costi d'uso del capitale, ossia del fatto che detto costo sia stato determinato applicando il metodo del costo storico rivalutato con le specificità stabilite dal MTR, MTR-2 e smi;
- verifica del corretto trattamento di eventuali ricavi diversi da quelli relativi al servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani effettuato nell'ambito dell'affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati, avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

L'aggiudicatario produrrà una nota sintetica ad uso del CAV Torino, nella quale darà evidenza di ciò che ha rilevato non essere coerente con il metodo e descriverà dettagliatamente tutte le verifiche eseguite, traendone le considerazioni conseguenti. Rimane in capo al CAV Torino utilizzare queste informazioni nel contesto di un procedimento partecipato con il Gestore ed acquisire eventuali controdeduzioni dello stesso al fine di una eventuale rettifica del PEF.

L'aggiudicatario supporterà il CAV Torino nell'interpretazione di quanto rilevato ed esplicitato nel documento di cui sopra. Tale supporto terminerà nel momento in cui il PEF 2024-2025 verrà validato da ARERA con propria deliberazione e, in ogni caso, non prosegue in eventuali fasi successive.

4.4 AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL PEF AGGREGATO

L'aggiudicatario provvederà a costruire il file per l'aggiornamento del PEF Aggregato 2024-2025 del CAV Torino, utilizzando il modello più recente (tool di calcolo) rilasciato da ARERA.

4.5 VALORIZZAZIONE DEI PARAMETRI

L'aggiudicatario supporterà ed affiancherà la Stazione appaltante in fase di valorizzazione dei parametri discrezionali in fase di aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF e delle relative tariffe.

Il CAV Torino, in qualità di ETC, dovrà ottemperare il compito di determinare e valorizzare tali parametri consentiti dal MTR-2 vigente, tra i quali:

- i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali: il coefficiente di recupero di produttività (X_a), il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (Q_{La}), il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (P_{Ga}) e il coefficiente per decreto legislativo n.116/20 (C116a), il coefficiente relativo ai maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022-2023, riconducibile alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione (CR1a) e s.m.i.;
- il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2024-2025;
- d l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di Compliance (ω), per la determinazione delle tariffe 2024-2025, sempre nei *range* individuati da ARERA; la componente di gradualità sulla base dei *range* di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2);
- il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata (H_a).

L'aggiudicatario valuterà, di concerto con la Stazione appaltante, possibili opzioni di valorizzazione dei suddetti parametri, evidenziandone gli effetti concreti in termini di impatto. Sulla base dei parametri condivisi verranno determinate le entrate tariffarie ed aggiornato, di conseguenza, il PEF secondo il modello rilasciato da ARERA.

4.6 SUPPORTO NEL CONFRONTO CON IL LIMITE DI CRESCITA

Allo scopo di tenere sotto controllo entro limiti definiti la crescita annuale delle entrate tariffarie, è previsto che detta crescita non possa eccedere la soglia percentuale ρ_a che tiene conto di inflazione, recupero di produttività e coefficienti determinati dal CAV Torino, connessi a recupero di produttività, variazioni del perimetro di gestione e novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e s.m.i. (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico).

Le entrate tariffarie determinate per l'anno di riferimento non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR, MTR-2 e smi.

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e s.m.i.

L'ETC può:

- non individuare obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non prevedere modifiche al perimetro gestionale. In questo caso le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività ed eventualmente del coefficiente C116a connesso agli scostamenti attesi, riconducibili alle attività normative introdotte dal decreto legislativo n.116/20 e s.m.i.. Tale coefficiente può essere valorizzato nel limite del 3%. Il coefficiente CRIa può essere valorizzato nel limite del 7%.
- ritenere necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite e presentare all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione che attesti le valutazioni compiute.

L'aggiudicatario supporterà il CAV Torino:

- nelle valutazioni preliminari e necessarie per poter effettuare i confronti con il limite alla crescita;
- a livello interpretativo e strategico per eventuali confronti con altri Enti ed ARERA.

Salvo esplicita richiesta della Stazione Appaltante, è da considerarsi escluso il confronto diretto dell'Operatore Economico con i soggetti Gestori per la produzione di eventuali istanze di superamento al limite alla crescita che dovessero rendersi necessarie.

4.7 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO IN BOZZA

La Relazione di Accompagnamento costituisce un output di importanza fondamentale, in quanto trattasi del documento che – oltre ad assolvere ad altre finalità – fornisce la descrizione di come sono stati ricavati i valori indicati nella Tabella PEF a partire da fonti contabili obbligatorie (da allegare), facendo ricorso anche a prospetti di riconciliazione, così costituendo un elemento essenziale ai fini della validazione. In caso di controllo o verifica ispettiva da parte di ARERA, la Relazione di Accompagnamento costituisce il fondamento per la dimostrazione dell'applicazione conforme del MTR-2 e smi, evitando conseguenze sanzionatorie e risarcitorie previste in caso contrario.

La Relazione di Accompagnamento, salvo ulteriori aggiornamenti, si compone di 4 Capitoli, i primi tre sono predisposti integralmente dai Gestori.

La Relazione di Accompagnamento si compone dei seguenti capitoli e parti:

- Capitolo 1 – Premessa;
- Capitolo 2 – Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dai Gestori;
- Capitolo 3 – Dati relativi alla gestione dell'ambito di affidamento forniti dai Gestori;
- Capitolo 4 - Valutazioni dell'ETC: questo capitolo sarà redatto in collaborazione con la Stazione appaltante. Riguarda infatti aspetti di competenza dell'ETC, quali le attività di validazione svolte, i motivi della valorizzazione dei fattori Q_{La} e P_{Ga} , i motivi di approvazione dei costi incentivanti C_{OITV} , a_{exp} e C_{OITF} , a_{exp} stimati dai Gestori, i criteri ed i motivi di valorizzazione degli altri parametri di sua competenza e l'eventuale richiesta di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ecc.

Costituisce output di questa ultima fase la consegna a mezzo mail della Relazione di Accompagnamento in formato bozza.

4.8 VERIFICA DI CONFORMITA' CONTRATTO DI SERVIZIO

L'affidatario dovrà verificare la conformità del vigente contratto di servizio in essere tra la Città di Torino ed il Gestore dei Servizi di igiene Urbana, rispetto allo schema tipo adottato da Arera con delibera 385/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 - Allegato A e supportare l'ETC nella validazione del Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al Titolo II, art.8 del citato Allegato A.

Nel caso in cui si riscontrassero non conformità, l'affidatario dovrà predisporre uno schema di contratto che, partendo dal vigente contratto, individui i necessari ambiti di aggiornamento, in coerenza con la nuova regolamentazione.

4.9 FORMAZIONE

In coerenza con gli aggiornamenti normativi relativi alla gestione dei rifiuti, l'aggiudicatario fornirà una formazione specifica sulla normativa Arera che regola il settore, nella misura di quattro giornate, anche on-line.

In occasione di tale attività, verrà illustrato:

- il metodo tariffario Rifiuti e le sue varie componenti, anche tramite esempi concreti;
- il lavoro svolto, finalizzato alla proposta di validazione del PEF aggregato del CAV Torino;
- la descrizione dell'approccio di valutazione dei vari parametri discrezionali;
- la procedura adottata per la valorizzazione dei vari dati riportati nel PEF.

4.10 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

Al presente affidamento si applicano le disposizioni di cui al vigente CCNL per i lavoratori del settore Commercio, Terziario e Servizi.

5. ESCLUSIONI

Dal presente affidamento si esclude:

- la predisposizione del PEF Grezzo dei Gestori;
- supporto alla interlocuzione con i Gestori (salvo esplicita richiesta);
- la redazione di istanze di superamento del limite alla crescita;
- il caricamento dei dati sul portale ARERA;
- l'attività di validazione formale se non per quanto previsto ai precedenti paragrafi;
- qualsiasi altra attività che nel presente documento non sia esplicitamente descritta ed attribuita all'aggiudicatario.

6. TEMPI DI ESECUZIONE

L' Operatore Economico dovrà predisporre una relazione sulle attività di competenza del 2023, svolte nell'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento descritte al precedente punto 1, **entro il 31 dicembre 2023.**

La successiva fase di supporto alla validazione del PEF dovrà essere predisposta **entro e non oltre il 15 febbraio 2024.**

La verifica di conformità del contratto di servizio, rispetto allo schema tipo adottato da Arera, e l'eventuale predisposizione del nuovo schema di contratto, dovrà essere presentata **entro e non oltre il 5 aprile 2024.**

La formazione, da declinarsi in 4 giornate, anche on-line, la cui calendarizzazione verrà meglio definita in ordine alle necessità della Stazione Appaltante, dovrà essere disposta **entro giugno**

2024 o, comunque, entro 30 gg dall' approvazione del PEF nel frattempo intervenuta a cura di Arera.

Per il rispetto del piano temporale è necessario che non soltanto l'aggiudicatario, ma anche il CAV Torino, svolgano le attività a loro carico nel rispetto del calendario concordato, specie per quanto riguarda la partecipazione a incontri, la messa a disposizione di documenti e dati, la convocazione di incontri estesi a più soggetti, l'assunzione di decisioni ed altro.

Eventuali ritardi da parte del CAV Torino e dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività a loro carico, comportano uno slittamento di pari entità del termine per la conclusione del progetto, comunque entro e non oltre i termini previsti dalla normativa.

Sarà premura dell'aggiudicatario, di concerto con il RUP, segnalare tempestivamente eventuali ritardi e mettere in atto ogni possibile azione volta al loro recupero. L'aggiudicatario resta tuttavia completamente sollevato da eventuali ritardi nel completamento del progetto che dipendessero da altri soggetti e che non fossero ad esso imputabili.